

17|09
2020

Decreto Agosto:
Tax & Legal Alert COVID

INDICE

1. NUOVA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA	3	13. EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA AI DIPENDENTI – INCREMENTO LIMITE DI ESCLUSIONE DA TASSAZIONE	11
2. RINVIO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO IRPEF/IRES ED IRAP PER I SOGETTI ISA	4	14. PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE	11
3. BONUS CANONI DI LOCAZIONE ANCHE PER GIUGNO	5	15. MAGGIORAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMU IN SOSTITUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELLA TASI	12
4. AGEVOLAZIONI PER L'EDITORIA E CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2020	5	16. SEMPLIFICATE LE PROCEDURE DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE	12
5. CREDITO D'IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONI DI LEGHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE	6		
6. ULTERIORI NOVITA' RIFERITE AL SUPERBONUS 110%	7		
7. PROROGA MORATORIA PER LE PMI	7		
8. AIUTI ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE	8		
9. FONDO CENTRALE GARANZIA PMI: ENTI NON COMMERCIALI	8		
10. RIFINANZIAMENTO DI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE	9		
11. INCREMENTO CONTRIBUTO ACQUISTO AUTO NUOVE A BASSE EMISSIONI E VEICOLI ECOLOGICI	9		
12. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATO DELLE ASSEMBLEE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI	10		

1. NUOVA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

(D.L. 104/2020 art. 110)

È stata prevista una nuova rivalutazione dei beni di impresa che potrà essere applicata al bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2019 (si tratta del bilancio chiuso al 31/12/2020, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) e che può avere:

- rilevanza solo civilistica e contabile;
- oppure rilevanza anche fiscale, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti.

La nuova rivalutazione si profila interessante ad esempio per i soggetti:

- colpiti pesantemente dalla crisi COVID con necessità di sostenere il patrimonio netto eroso da perdite;
- con immobilizzazioni già ammortizzate o iscritte in bilancio a valori contabili modesti e di elevato valore intrinseco;
- con marchi o brevetti non iscritti, ma tutelati giuridicamente;
- che hanno in programma la dismissione (non immediata) di immobilizzazioni di significativo valore con previsione di elevate plusvalenze.

Sono ammessi alla rivalutazione tutti i soggetti (quali le società di capitali e di persone, le imprese individuali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali - per i beni appartenenti all'impresa - e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia) che non adottano gli Ias/Ifrs e che detengono i beni in regime di impresa.

Possono essere rivalutati i beni d'impresa, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, e le partecipazioni (in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie) che

risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2019. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31/12/2020; inoltre, la medesima può essere effettuata distintamente per ciascun bene (non è previsto, a differenza delle precedenti disposizioni, che la rivalutazione debba interessare i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea), e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili (non è previsto, a differenza delle precedenti rivalutazioni, una diversa percentuale per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili).

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi possono essere compensati nel modello F24 con crediti vantati dal contribuente.

I maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali a partire dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2021 (dal 2021 per i soggetti c.d. "solari"); in caso di rivalutazione efficace ai fini fiscali, quindi, a partire da questo esercizio i maggiori valori attribuiti ai beni rilevano ai fini:

- della deducibilità degli ammortamenti;
- della determinazione del plafond delle spese di manutenzione di cui all'art. 102 comma 6 del TUIR;
- della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L.724/1994.

Le plusvalenze e le minusvalenze sono calcolate avendo riguardo al costo dei beni "ante rivalutazione", nel momento in cui la cessione degli stessi (o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'Impresa) avvenga in data anteriore a quella di inizio

del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, in data anteriore all'1/1/2024, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d'imposta per le imprese in contabilità ordinaria che optano per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni; tale riserva può essere affrancata versando un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Resta fermo che attribuendo rilevanza esclusivamente "civile" alla rivalutazione, non si iscrive alcuna riserva in sospensione di imposta e non risulta necessario ricorrere all'affrancamento.

Per le imprese in contabilità semplificata, invece, valgono i chiarimenti contenuti nella Circolare Agenzia delle Entrate 5/2001 secondo cui non si applica il corpo di norme che disciplina il saldo attivo di rivalutazione, essendo questo legato all'evidenza di un dato (l'ammontare della riserva) desumibile dal bilancio; per questi ultimi, quindi, è esclusa la tassazione della riserva in caso di distribuzione.

Si ricorda che l'art. 6-bis del D.L. 23/2020 ha previsto che, per le imprese dei settori alberghiero e termale, la rivalutazione dei beni in argomento possa essere effettuata senza il versamento di imposte sostitutive.

2. RINVIO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO IRPEF/IRES ED IRAP PER I SOGGETTI ISA

(D.L. 104/2020, art. 98)

Al ricorrere di determinati requisiti, è prorogato al 30/4/2021 il termine di versamento della seconda o

unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 (si tratta del 2020 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare).

Soggetti beneficiari

Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del D.L. 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pari ad € 5.164.569).

Atteso il rinvio operato all'art. 1 comma 2 dei DPCM 27/6/2020, possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 comma 54-89 della L. 190/2014 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 comma 1 del D.L. 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (come ad esempio inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc...).

La proroga interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;

- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

Requisito del calo del fatturato

La proroga in esame si applica soltanto a condizione che nel primo semestre dell'anno 2020 l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

3. BONUS CANONI DI LOCAZIONE ANCHE PER GIUGNO

(D.L. 104/2020 art. 77 comma 1 lettere a) e b))

Il decreto "Agosto" modifica l'art. 28 del D.L. n. 34/2020, relativo alla disciplina del credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo (si veda la nostra Tax&Legal Alert del 6/8/2020).

E' ora previsto che in aggiunta ai mesi di marzo, aprile e maggio, il credito d'imposta sia esteso anche con riferimento al mese di giugno (e al mese di luglio per le strutture ricettive con attività solo stagionale in aggiunta ai già previsti mesi di aprile, maggio e giugno). Si ricorda che, al fine di fruire del credito d'imposta, il canone di locazione deve essere stato effettivamente pagato.

4. AGEVOLAZIONI PER L'EDITORIA E CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2020

(D.L. 104/2020, art. 96)

Sostegno all'editoria: Rifinanziamenti e semplificazioni

Il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha portato ad un crollo degli investimenti pubblicitari con conseguenze negative per il settore dell'editoria chiamato a svolgere il ruolo di informatore in questo delicato contesto economico e sociale. Per rafforzare i provvedimenti intrapresi con il Decreto Rilancio volto a supportare il settore dell'editoria (commentati nel nostro insight del 29/5/2020), il Decreto Agosto prevede l'incremento dei fondi stanziati per i crediti di imposta e la modifica dei requisiti di accesso ai contributi per le imprese editrici di quotidiani e periodici.

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2020 - Incremento tetto massimo di spesa (art. 96 comma 1)

L'art. 96 c. 1 del Decreto Agosto prevede l'incremento dei fondi stanziati per il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 57-bis c. 1-ter del D.L. 50/2017 successivamente modificato dall'art. 186 del D.L. 34/2020), prevedendo in particolare che:

- il tetto massimo di spesa è incrementato a € 85 milioni (in luogo dei precedenti € 60 milioni);
- il beneficio è concesso nel limite di € 50 milioni (in luogo dei precedenti € 40 milioni) per gli investimenti effettuati su giornali quotidiani e periodici;
- il beneficio è concesso nel limite di € 35 milioni (in luogo dei precedenti € 20 milioni) per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali non partecipate dallo stato;
- il fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione è incrementato ad € 57,5 milioni di euro (in luogo dei precedenti € 32,5 milioni).

Come anche specificato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 20/8/2020 il credito d'imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati nel 2020, non essendo necessario, pertanto, aver sostenuto nell'anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, ovvero non essendo necessario verificare la condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell'1% rispetto al valore di quelli effettuati nell'anno precedente).

Per le modalità di determinazione del credito di imposta per l'anno 2020 si rimanda al nostro insight del 29/5/2020.

Si ricorda infine che dal 1° al 30 settembre è possibile inviare la comunicazione per l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari 2020 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Credito d'imposta per acquisto carta giornali - Incremento della misura (art. 96 comma 2)

Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% (in luogo del precedente 8%) della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di € 30 milioni (in luogo dei precedenti € 24 milioni).

Contributo alle imprese editrici di quotidiani e periodici (art. 96 commi 3-6)

Al fine di sostenere le imprese editrici di quotidiani e periodici il Decreto Agosto apporta per l'anno 2020 alcune modifiche al contributo di cui il D.Lgs. 70/2017:

- tra i requisiti per l'edizione cartacea, vendita della testata nella misura di almeno il 25% (in luogo del 30%) delle copie annue distribuite per le testate locali e di almeno il 15% (in luogo del precedente 20%) per le testate nazionali;
- qualora utilizzando i criteri di calcolo di cui all'art. 8 del D.Lgs. 70/2017 derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato per l'annualità 2019, il contributo 2020 è parificato a quello percepito nel 2019. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale.

5. CREDITO D'IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONI DI LEGHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

(D.L. 104/2020, art 81)

Viene riconosciuto un credito d'imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d'imposta è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili. Si specifica che il limite massimo complessivo di spesa è pari a € 90 milioni. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto

alle richieste ammesse lo stesso viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

- di importo complessivo non inferiore ad € 10.000;
- effettuato dall'1/7/2020 al 31/12/2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante;
- destinato ai suddetti soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari ad € 200.000 e fino a un massimo di € 15 milioni.

Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime forfetario previsto dalla L.398/1991.

Al fine di beneficiare dell'agevolazione è necessaria una preventiva istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con un decreto di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione riferite ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

6. ULTERIORI NOVITA' RIFERITE AL SUPERBONUS 110%

(D.L. 104/2020 art. 63 e 80 comma 6)

Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi ad oggetto l'approvazione di interventi che danno accesso al superbonus del 110% (si veda la nostra Tax&Legal Alert del 6/8/2020) sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Il Legislatore ha inoltre disposto che per le unità di categoria A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico o storico) l'esclusione dalla detrazione opera solo se le stesse non sono aperte al pubblico.

7. PROROGA MORATORIA PER LE PMI

(D.L. 104/2020, art. 65)

Si ricorda che al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56 del D.L. 18/2020 (si veda il nostro insight del 2/4/2020) ha riconosciuto, a fronte di un'apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE 2003/361/CE, aventi sede in Italia. In particolare:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29/2/2020, o se successivi, al 17/3/2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30/9/2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29/9/2020 i contratti sono prorogati fino al 30/9/2020;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29/9/2020 è sospeso fino al 30/9/2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

Il Decreto Agosto dispone un prolungamento fino al 31/1/2021 della moratoria già prevista sino al 30/9/2020 sulle esposizioni debitorie delle microimprese e delle PMI in precedenza richiamate, sospendendo altresì temporaneamente le segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che fruiscono dei sostegni finanziari in esame.

È inoltre stabilito che per le imprese che alla data del 15/8/2020:

- risultino già ammesse alle misure di sostegno di cui all'art. 56 comma 2 del D.L. 18/2020 la proroga della moratoria opera automaticamente e senza alcuna formalità; la proroga non opera nell'ipotesi di rinuncia espressa dell'impresa beneficiaria che deve pervenire al soggetto finanziatore entro il 30/9/2020;
- presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno finanziario di cui al citato comma 2 dell'art. 56 possono essere ammesse entro il 31/12/2020 (secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 56).

Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui all'art. 56 comma 2 del D.L. 18/2020 il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive, previste dal comma 8 sempre del citato art.56, decorre dal nuovo termine fissato al 31/1/2021.

8. AIUTI ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE

(D.L. 104/2020, art. 62)

Derogando alla previsione di cui all'art. 61 comma 1 del D.L. 34/2020 (Decreto Liquidità) che aveva disposto la soppressione degli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà al 31/12/2019, viene stabilito che le Regioni, Province autonome, gli altri enti territoriali e le camere di commercio, possono concedere i regimi di aiuti previsti dagli articoli 54-60 del D.L. 34/2020, anche alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31/12/2019, purché le stesse:

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- oppure non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;
- oppure non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della

concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Al ricorrere delle predette condizioni le microimprese e piccole imprese, già in difficoltà alla data del 31/12/2019, possono pertanto beneficiare degli aiuti previsti dal D.L. 34/2020:

- sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54);
- sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55);
- sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese (art. 56);
- alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 (art. 57);
- alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e *upscaling* (art. 58);
- alle imprese per gli investimenti relativi alla produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art. 59);
- sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60).

Tali aiuti sono concessi entro il 31/12/2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020.

9. FONDO CENTRALE GARANZIA PMI: ENTI NON COMMERCIALI

(D.L. 104/2020, art. 64)

Viene estesa l'accessibilità al Fondo centrale di garanzia per le PMI a tutti gli enti non commerciali, ivi compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell'attività. Precedentemente l'accesso era limitato ai soli Enti del Terzo settore e agli

enti religiosi civilmente riconosciuti e si richiedeva l'esercizio di attività d'impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'auto-finanziamento.

10. RIFINANZIAMENTO DI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

(D.L. 104/2020, art. 60)

Sono stanziati nuove risorse per l'accesso alle seguenti misure a sostegno delle imprese:

- finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti effettuati dalle PMI (c.d. "Nuova Sabatini" – art. 2 del D.L. 69/2013), per cui sono stanziati € 64 milioni per il 2020; sul punto si precisa che il D.L. 76/2020 ha previsto l'aumento ad € 200.000 della soglia di finanziamento entro la quale è prevista l'erogazione in un'unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) della c.d. Sabatini-ter;
- finanziamenti per i contratti di sviluppo a sostegno di programmi di investimento produttivi di grandi dimensioni (art. 43 del D.L. 112/2008), per cui sono stanziati € 500 milioni per il 2020;
- interventi sostenuti dal fondo istituito dall'art. 43 del D.L. 34/2020, per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, delle società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in stato di difficoltà economico-finanziaria, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero di occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, la cui dotazione è incrementata a € 300 milioni per il 2020;
- contributi in forma di voucher a favore delle PMI per l'acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali (art. 1

commi 228 e 230-231 della L. 145/2018), per cui sono stanziati € 50 milioni per il 2021;

- agevolazioni per la promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al D.M. 4/12/2014, per le quali sono incrementate di € 10 milioni per il 2020 le risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del D.L. 83/2012;
- aiuti alle imprese che partecipano alla realizzazione di progetti di comune interesse europeo (art. 107 § 3 lettera b) del Trattato UE 7/6/2016), per i quali è incrementata di € 950 milioni per il 2021 la dotazione del fondo IPCEI, di cui all'art. 1 comma 232 della L.160/2019.

11. INCREMENTO CONTRIBUTO ACQUISTO AUTO NUOVE A BASSE EMISSIONI E VEICOLI ECOLOGICI

(D.L. 104/2020, art. 74)

L'art. 44 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio – si veda il nostro Tax & Legal Alert Covid del 29/5/2020) aveva introdotto il riconoscimento di un contributo a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia nel periodo 1/8/2020-31/12/2020, anche in leasing, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1:

- con emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 60 g/km avente un prezzo inferiore a € 50.000 (IVA esclusa);
- con emissioni di CO₂ comprese tra 61 e 110 g/km, omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e avente un prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 40.000 (IVA esclusa).

Il Decreto in esame rifinanzia per €400 milioni il fondo "automotive" per gli incentivi previsti dall'art.44 del D.L. 34/2020 per l'acquisto di autoveicoli a basse

emissioni di CO₂ prevedendo alcune modifiche alla misura dell'agevolazione:

CO ₂ g/km	Contributo (€) <u>con</u> contestuale rottamazione di un veicolo	Contributo (€) <u>in assenza di</u> rottamazione di un veicolo
0-60	2.000	1.000
61-90	1.750	1.000
91-110	1500	750

In particolare per l'acquisto di un veicolo:

- con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31/12/2009 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000;
- in assenza di rottamazione, il contributo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000.

Con riferimento all'ulteriore incentivo di € 750, da utilizzare in forma di credito d'imposta entro 3 anni, per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche/muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico o servizi di mobilità elettrica in condivisione/sostenibile è ora precisato che lo stesso è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse stanziare (€ 5 milioni per il 2020). Con apposito Decreto sono state definite le modalità attuative anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. Viene istituito inoltre un fondo (€ 90 milioni per il 2020) finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività d'impresa/lavoratori autonomi, nonché da soggetti IRES. Con apposito Decreto il MISE stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del contributo. Il

contributo in esame non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

12. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATO DELLE ASSEMBLEE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

(D.L. 104/2020, art. 71)

L'art. 71 del D.L. 104/2020 proroga fino al 15/10/2020 il termine del 31/7/2020, già previsto dall'art. 106 del D.L. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"), per l'applicazione della normativa emergenziale avente ad oggetto lo svolgimento delle assemblee di S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., società cooperative e mutue assicuratrici.

Pertanto, ai sensi dell'articolo sopra citato, con riferimento alle assemblee societarie convocate (e cioè tenute) entro il 15/10/2020, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei commi da 2 a 6 dell'art. 106 del D.L. 18/2020 e precisamente:

- con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, le S.p.A., S.a.p.A., le S.r.l., le cooperative e le società mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse

disposizioni statutarie, l'espressione di voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma C.C., senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;

- le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del C.C. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
- le S.p.A. quotate, le S.p.A. le cui azioni siano ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale, le S.p.A. con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari e quelle di credito cooperativo, nonché le società cooperative e le società mutue assicuratrici, possono nominare per le assemblee ordinarie e straordinarie un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies e nei termini previsti dai commi citati. Inoltre, per le medesime società sarà possibile prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite tale rappresentante designato e, pertanto, i soci non potranno partecipare personalmente all'assemblea ma, se intenzionati ad intervenire, dovranno farlo mediante il rilascio di una delega a tale rappresentante designato dalla società.

13. EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA AI DIPENDENTI - INCREMENTO LIMITE DI

ESCLUSIONE DA TASSAZIONE

(D.L. 104/2020, art. 112)

Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51 comma 3 del TUIR è elevato da € 258,23 ad € 516,46. Si evidenzia che la suddetta soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, essendo invece escluse quelle in denaro.

14. PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

(D.L.104/2020, art.99)

L'art. 99 del Decreto Agosto ha modificato la disciplina della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione; in particolare detta norma ha differito al 15/10/2020 la sospensione dei termini per il pagamento delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito dell'INPS e degli avvisi di accertamento.

Si rammenta che il termine finale di sospensione dell'attività di riscossione era precedentemente fissato al 31/8/2020 (si veda il nostro insight del 26/5/2020).

Tutti i pagamenti in scadenza tra l'8/3/2020 e il 15/10/2020 devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione (quindi, a seguito della citata modifica, entro il 30/11/2020).

La modifica in parola concerne anche i piani di dilazione e le relative richieste. In particolare, è previsto che, oltre che per i piani di dilazione in essere alla data

dell'8/3/2020, anche per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle istanze di rateizzazione presentate sino al 15/10/2020, la decadenza dalle rateizzazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).

15. MAGGIORAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMU IN SOSTITUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELLA TASI

(D.L. 104/2020, art. 108)

Viene consentito anche ai Comuni che hanno applicato la maggiorazione dell'IMU (in sostituzione della maggiorazione della TASI venuta meno) sulle abitazioni di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo D di continuare a mantenere la stessa maggiorazione adottata e confermata negli anni precedenti.

16. SEMPLIFICATE LE PROCEDURE DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE

(D.L. 76/2020, art. 40)

L'articolo 40 del D.L. 76/2020 ha introdotto alcune disposizioni volte a semplificare le attuali procedure di cancellazione d'ufficio delle società dal registro delle imprese.

Per quanto riguarda le società di capitali, oltre all'ipotesi prevista dall'art. 2490, comma 6, C.C. del

mancato deposito dei bilanci annuali per tre anni consecutivi, il Decreto Semplificazione ha previsto la cancellazione d'ufficio anche nelle ipotesi di omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi ovvero di mancato compimento di atti di gestione a condizione che sussista almeno una delle seguenti circostanze:

- il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
- l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese e quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

Con riferimento, invece, alle società di persone e alle imprese individuali, il decreto semplificazioni, per semplificare la procedura, ha previsto che la cancellazione d'ufficio dal registro imprese può essere disposta con determinazione del conservatore il quale, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, dovrà verificare - tramite accesso alla banca dati dell'agenzia delle Entrate - che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili (se ve ne sono, il conservatore sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale, il quale può nominare un liquidatore ovvero, qualora non lo ritenga necessario, può trasmettere direttamente gli atti al Giudice del registro delle imprese per l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società).

In entrambi i casi il conservatore, dopo aver trascritto d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento, comunica l'avvenuta iscrizione agli amministratori risultanti dal registro delle imprese.

Questi hanno sessanta giorni di tempo per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati. Se tale adempimento viene effettuato, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di

accertamento; se invece il termine di sessanta giorni spira inutilmente, il conservatore del registro delle imprese, verificata l'eventuale cancellazione della partita Iva della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro.

Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione. Contro la determinazione del conservatore l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese.

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza – Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano – Via Visconti di Modrone, 21 – 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it

